

**LINEE GUIDA PER L' AUTORIZZAZIONE DEI SERVIZI DI NOLEGGIO (C.D. SHARING) DI MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA, DI CUI ALL' ART. 2 C. 3 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 229 DEL 4 GIUGNO 2019 (cd. MONOPATTINI), ED EX ART.1 COMMI 75, 75 BIS, 75 TER, 75 QUATER, 75 QUINQUES, 75 SEXIES E 75 SEPTIES DELLA LEGGE N.160 DEL 27 DICEMBRE 2019, COSI' COME MODIFICATA DALLA LEGGE N.8 DEL 28 FEBBRAIO 2020**

Con Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, modificata dalla legge n.8 del 28 febbraio 2020, è stata disposta l'equiparazione dei monopattini elettrici aventi tipologia e caratteristiche dei dispositivi per la micromobilità elettrica del tipo non auto-bilanciato (cd monopattini) di cui all'art. 2 c. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 229 del 4 giugno 2019, ai velocipedi di cui all' art. 50 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285. La medesima norma, inoltre, condiziona l'avvio dei servizi di sharing dei suddetti dispositivi, ad una specifica delibera della Giunta Comunale che individui i criteri di svolgimento degli stessi.

L'esercizio dei servizi di sharing oggetto delle presenti linee guida, può avvenire solo a seguito di autorizzazione da parte del Servizio Affari Generali e Sociali nell'ambito delle attività di promozione turistica, di concerto con il Servizio Viabilità il quale verificherà che le modalità di servizio, proposte dal singolo operatore, siano coerenti con gli standard minimi di seguito individuati, nonché con la Circolare esplicativa del Servizio della Polizia Stradale del Ministero degli Interni del 9 marzo 2020.

La suddetta autorizzazione è condizionata al rispetto, da parte dell'operatore, degli obblighi previsti dalle presenti linee guida nello svolgimento dei servizi di sharing di dispositivi di micromobilità (cd monopattini) sul territorio comunale.

La fase sperimentale del servizio di sharing, disciplinato con le presenti Linee Guida, ha durata di 1 (un) anno decorrente dalla data di approvazione delle presenti Linee Guida.

## **Art. 1**

### **Definizioni**

Ai fini delle presenti linee guida, si intende per;

- a) Decreto: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 229 del 4 giugno 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;
- b) Dispositivi: dispositivi di mobilità personale, a propulsione prevalentemente elettrica, aventi le caratteristiche indicate all'art. 2 c.3 del Decreto (c.d. monopattini) ed espressamente individuati dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. I, comma 75 così modificata dalla legge n.8 del 28 febbraio 2020;
- c) Servizi di sharing: servizi di mobilità condivisa offerti da operatori del mercato in regime di libera concorrenza mediante l'utilizzo di Dispositivi;
- d) Operatori: soggetti autorizzati dal Servizio Affari Generali e Sociali all' esercizio di servizi di sharing con dispositivi di micromobilità (monopattini) sul territorio comunale;
- e) Flotta Operativa: complesso di Dispositivi che ciascun Operatore colloca su suolo pubblico;
- f) Tavolo di Coordinamento: da intendersi come riferito al tavolo costituito da rappresentanti del Comune di Villasimius e degli Operatori, secondo modalità e termini di seguito indicati, che si riunirà periodicamente per garantire un coordinamento tra l'Amministrazione e Operatori, nonché per garantire la gestione tempestiva di eventuali criticità che dovessero emergere nell'erogazione dei servizi di noleggio.

I Servizi di noleggio sono esercitati da operatori privati, previa autorizzazione del Servizio Affari Generali e Sociali, mediante i Dispositivi, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida.

## **Art. 2.**

### **Requisiti soggettivi e oggettivi**

Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento dei Servizi di sharing sul territorio comunale, è necessario il possesso, da parte degli Operatori, dei requisiti di seguito elencati:

1. Essere iscritti presso il registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto delle presenti Linee Guida; con riferimento a soggetti residenti in altri Stati all' interno della U.E., sarà sufficiente l'iscrizione alla Camera di Commercio del paese d'origine.
2. Non incorrere in alcune delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., comma 1 e 2, anche in riferimento ai soggetti indicati dal comma terzo del medesimo articolo.

Il possesso dei suddetti requisiti è oggetto di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. resa dal legale rappresentante del soggetto Operatore nelle forme del DGUE.

Il Servizio Affari Generali e Sociali effettuerà verifiche a campione in merito alle autodichiarazioni rese dagli Operatori.

Nell'esercizio dei Servizi di sharing, gli Operatori economici devono impiegare esclusivamente Dispositivi dotati dei requisiti prescritti all'art. 2 c.3 del Decreto (cd. monopattini), ed espressamente richiamati dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1 comma 75 così come modificata dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, riportanti la marcatura CE prevista dalla Direttiva 2006/42/CE e che sono conformi alle caratteristiche costruttive riportate nell'allegato 1 del sopracitato Decreto.

Gli Operatori devono garantire il tempestivo adeguamento della propria flotta nell'ipotesi di variazione dei requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente per la circolazione dei Dispositivi.

## **Art. 3**

### **Circolazione e Sosta**

In considerazione dell'equiparazione operata dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 art. 1 comma 75, la circolazione e la sosta dei Dispositivi è ammessa in analogia alle norme che regolano la circolazione e la sosta dei velocipedi.

Nello specifico, lo stazionamento dei Dispositivi avviene negli spazi dedicati a velocipedi e motocicli o ciclomotori, nonché in aree dedicate dal competente servizio comunale a condizione che non sussistano conflitti con pedoni o altre categorie veicolari.

L'Amministrazione, in considerazione di esigenze di sicurezza e decoro pubblico, si riserva di individuare aree all' interno delle quali possa essere, ex comma 75 septies lett. e) dell' art. 1 della menzionata L. 160/2019, limitata la circolazione o aree nelle quali incentivarla, o inibito e/o limitato, in via temporanea o permanente, il rilascio o prelievo dei Dispositivi.

Gli Operatori, che sono preventivamente informati dell'adozione delle suddette misure restrittive della circolazione e sosta dei Dispositivi, devono adeguare tempestivamente le aree operative dei propri servizi assicurando la puntuale informazione alla propria utenza.

Nell'ambito del Tavolo di coordinamento, istituito ai sensi dell'art. 11 delle presenti linee guida, possono essere concordate con gli Operatori specifiche ipotesi di sospensione temporanea del servizio per eccezionali condizioni atmosferiche o esigenze correlate ad eventi o manifestazioni di particolare impatto sul territorio.

Ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, gli Operatori si impegnano a dotarsi di strumenti tecnologici idonei a impedire la chiusura del noleggio nelle aree in cui sia inibita la circolazione o la sosta dei Dispositivi.

Non è consentita la circolazione e l'accesso gratuito alle Z.T.L., istituite sul territorio comunale, per gli automezzi adibiti alla manutenzione e al ricollocamento dei Dispositivi da parte degli Operatori di sharing.

Il numero massimo di mezzi di manutenzione autorizzabili per ciascun operatore e le modalità di comunicazione delle relative targhe sono oggetto di specifica circolare operativa da parte del Servizio Affari Generali e Sociali di concerto con il Servizio Viabilità.

#### **Art. 4**

##### **Standard minimi di servizio**

I servizi di sharing devono essere garantiti con un numero di Dispositivi, utilizzabili dall'utenza, pari a non meno del 90% della flotta dichiarata in sede di autorizzazione, e, comunque, con una flotta coerente con le previsioni delle presenti Linee Guida.

Gli Operatori, per l'intero arco temporale di erogazione dei Servizi di sharing, devono assicurare la disponibilità di una base logistica sul territorio della Comune di Villasimius e devono indicare al Servizio Affari Generali e al Servizio Viabilità il nominativo di un responsabile operativo, assicurandone il costante collegamento con i Servizi stessi e con le strutture di supporto da quest'ultimi individuati, oltre che con il Comando di Polizia Locale.

Gli Operatori devono garantire un servizio di call-center, h 24, attivo lungo tutto il periodo di attività.

Il perimetro operativo dei Servizi di sharing, ovvero l'area all'interno della quale è possibile prelevare e rilasciare i Dispositivi, deve essere coerente con gli eventuali ambiti presso i quali il Comune di Villasimius richieda, per ragioni di sicurezza o decoro pubblico, l'inibizione della circolazione e sosta dei Dispositivi.

Gli Operatori, con cadenza semestrale, devono effettuare un'indagine di "soddisfazione del cliente" - c.d. *Customer Satisfaction* (nella modalità che più riterranno opportuna). L'indagine di *Customer Satisfaction* deve essere effettuata sugli indicatori di cui al successivo articolo 7 delle presenti Linee Guida e le risultanze devono essere inviate al Comune di Villasimius in modalità telematica.

Con cadenza bimestrale, gli Operatori devono inviare al Comune di Villasimius (in formato digitale editabile) un report recante informazioni in merito all'andamento del servizio. I dati di servizio da comunicare, saranno puntualmente indicati con successiva nota del Servizio Affari Generali e Sociali.

Fermo restando quanto sopra previsto, gli Operatori devono comunque mettere a disposizione del Comune di Villasimius uno strumento di pubblicazione dei dati di servizio, preferibilmente realizzato con web service, che esponga i dati relativi allo stato di utilizzo e ubicazione dei Dispositivi in servizio in tempo reale. Il tracciato record dei dati che devono essere forniti sarà oggetto di successiva comunicazione da parte del Servizio Affari Generali e Sociali.

Rispetto all'utilizzo dei Dispositivi e alla garanzia dell'utenza, deve essere fornita dagli Operatori una idonea copertura assicurativa per responsabilità civile con un massimale di almeno euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, anche se appartenenti a più persone o appartenenti al patrimonio del Comune di Villasimius o di altre persone giuridiche pubbliche e private;

Gli Operatori devono garantire, anche attraverso la previsione di specifiche penali contrattuali nei rapporti con la loro utenza, lo svolgimento dei Servizi di sharing nel rispetto della sicurezza stradale e del decoro urbano. Ciascun Operatore deve garantire che i raggruppamenti dei propri Dispositivi non superino le 10 (dieci) unità impegnandosi ad intervenire tempestivamente nell'ambito dell'attività di ricollocazione dei dispositivi, e comunque entro 12 (dodici) ore da eventuali segnalazioni ricevute dall'Amministrazione, eliminando tali raggruppamenti eccessivi. In modo analogo, gli Operatori devono svolgere attività di ricollocazione dei Dispositivi qualora gli stessi siano segnalati in sosta irregolare.

I Dispositivi devono essere chiaramente identificabili attraverso un numero o codice alfanumerico visibile, anche in fase di utilizzo, e attraverso un logo dell'Operatore che gestisce la flotta di appartenenza. È inoltre necessario apporre il logo del Comune di Villasimius su ogni Dispositivo.

Gli Operatori devono garantire che la ricarica delle batterie dei Dispositivi impiegati nelle proprie flotte, avvenga nel totale rispetto della normativa nazionale ed europea applicabile e a loro totale carico e responsabilità.

Gli Operatori devono dotare i dispositivi non auto-bilanciati di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W, inoltre, tutti i dispositivi devono essere dotati di segnalatore acustico, di luce anteriore e posteriore fissa, di regolatore di velocità e devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE.

## **Art. 5.**

### **Implementazione e gestione della flotta**

Gli Operatori, possono esercitare i servizi di sharing con flotte di Dispositivi il cui numero minimo e massimo sia coerente con le specifiche indicazioni che il Servizio Affari Generali e il Servizio Viabilità potranno fornire, in considerazione dell'andamento dei servizi di sharing e degli impatti degli stessi sulla sicurezza stradale e sul decoro urbano.

È comunque ammesso l'avvio dei Servizi di sharing, ovvero l'incremento delle flotte esistenti, fino al raggiungimento del numero massimo di 100 (cento) Dispositivi sul territorio comunale. In qualunque momento l'Amministrazione si riserva l'incremento o la diminuzione di tale limite sulla base dell'andamento dei servizi sotto il profilo dell'impatto sul decoro urbano.

In occasione del primo avvio di servizio, ciascun Operatore potrà chiedere l'autorizzazione ad impiegare una Flotta compresa tra un minimo di 30 (trenta) e un massimo di 50 (cinquanta) Dispositivi.

Eventuali incrementi di flotta possono essere richiesti, da ciascun Operatore, con successivi provvedimenti autorizzatori da parte dell'Amministrazione, al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- che siano trascorsi non meno di 30 (trenta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione e ovvero dall'ultima richiesta, accolta, di incremento della flotta;
- che nei 30 (trenta) giorni di operatività precedenti all'invio della richiesta di incremento della flotta, sia stato garantito il rispetto degli obblighi previsti dalle presenti linee guida e, in particolare:
  - a) previsioni di cui all'art. 6 lett. a) in riferimento alle soglie minime di operatività delle flotta di ciascun Operatore;
  - b) previsioni di cui all'art. 6 lett. h) in merito alla condivisione di dati sul servizio e sullo stato della flotta;
  - c) previsioni di cui all'art. 6, lett. i) in riferimento alla copertura assicurativa per danni derivanti dall'esercizio di attività di sharing;
  - d) previsioni di cui all'art. 6, lett. j) em) in riferimento agli obblighi di intervento tempestivo per ricollocamento dei Dispositivi.

Ciascuna richiesta di incremento della Flotta da parte degli Operatori, dovrà comunque essere oggetto di autorizzazione da parte del Servizio Affari Generali e sociali fino ad un massimo di 100 (cento) Dispositivi per singola richiesta.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono conteggiati giorni di sospensione del servizio qualora siano concordati, dall'Operatore e dal Servizio Affari Generali e Sociali, per motivazioni di sicurezza o interesse pubblico.

## **Art. 6**

### **Indicatori di Customer satisfaction**

L'indagine periodica di Customer Satisfaction prevista al precedente articolo 6 deve obbligatoriamente comprendere i seguenti indicatori:

- a) efficienza del servizio;
- b) affidabilità del servizio;
- c) stato di pulizia e manutenzione dei Dispositivi;
- d) facilità di reperimento dei Dispositivi sul territorio;
- e) e) facilità di accesso al servizio da parte degli utenti;
- f) facilità di acquisto/pagamento del servizio;
- g) chiarezza delle tariffe di utilizzo del servizio;
- h) convenienza dei prezzi;
- i) informazioni all'utenza anche in riferimento agli ambiti di circolazione ammessi e alle regole di condotta imposte (tipologia, tempestività e chiarezza);
- j) percezione del rispetto dell'ambiente;
- k) facilità di comunicazione con l'azienda (call center, invio suggerimenti, reclami, ecc.);
- l) giudizio nel suo complesso;
- m) conoscenza dei Servizi sul territorio intervistando i non utenti.

Il periodo di rilevazione e la definizione del campione da indagare (struttura e quantificazione) devono essere concordati e coordinati con Roma Servizi per la Mobilità s.r.l., in modo da ottenere risultati statisticamente attendibili per indagini di qualità percepita, in relazione all'universo di riferimento (utenti complessivi del servizio).

Il questionario definitivo, da sottoporre all'utenza del servizio, e la struttura dei report da restituire, devono essere approvati dal Servizio Affari Generali e sociali di concerto con il Servizio Viabilità.

I risultati dell'indagine devono essere consegnati in formato elettronico al Comune di Villasimius - attraverso una relazione in formato .pdf editabile insieme al database contenente tutte le risposte ottenute dagli intervistati.

## **Art. 7**

### **Rapporti con l'utenza**

Gli Operatori, attraverso modalità che sono oggetto di definizione nel contesto del Tavolo di coordinamento con il Comune di Villasimius, devono garantire un'adeguata e costante informazione ai propri utenti in merito alle modalità di circolazione e sosta dei Dispositivi previste dal Comune di Villasimius.

## **Art. 8**

### **Autorizzazione, Ipotesi di sospensione dei servizi**

L'autorizzazione all'esercizio del servizio di sharing di micromobilità per i monopattini, nonché la relativa autorizzazione all'accesso nelle aree delle ZTL per i veicoli utilizzati per il servizio di manutenzione e ricollocazione è emessa dal Servizio Affari Generali e Sociali secondo la procedura seguente:

1. Individuazione di operatori economici che hanno spontaneamente manifestato interesse, negli ultimi sei mesi, all'esercizio del servizio di sharing di micromobilità per i monopattini
2. Eventuale pubblicazione dell'Avviso della manifestazione d'interesse allo svolgimento dei servizi di sharing in conformità a quanto previsto nelle presenti linee guida, nel caso di disponibilità di Dispositivi;
3. Recepimento e valutazione da parte del Servizio Affari Generali e Sociali di concerto del Servizio di Viabilità delle proposte pervenute in ragione della rispondenza agli standard minimi e all'implementazione e gestione della flotta mediante la sottoscrizione per accettazione del disciplinare di esercizio allegato all'avviso di manifestazione di interesse; nel disciplinare dovranno essere espressamente previsti ed accettati gli obblighi di cui alle presenti Linee guida e le penali che l'Amministrazione si riserva di applicare in caso di inosservanza degli stessi;
4. Determinazione Dirigenziale di autorizzazione all'esercizio del servizio di sharing di micromobilità, a favore del proponente, a partire alla data dell'emanazione del provvedimento, previa verifica del possesso dei requisiti in capo ai soggetti utilmente collocati in graduatoria ed acquisizione delle assicurazioni e delle garanzie previste dalle presenti Linee Guida;

Sono previste, inoltre le ipotesi di sospensione dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- 1) l'Operatore interrompa il flusso dati attivato tramite web service, salvo comprovata causa di forza maggiore, e non rispetti le scadenze previste per l'invio dei dati;
- 2) l'Operatore non proceda all'invio dei risultati dell'indagine periodica di Customer Satisfaction entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del relativo termine;
- 3) l'Operatore non rispetti i limiti di Flotta Operativa previsti dalle presenti Linee Guida e dall'Avviso per manifestazione di interesse, ovvero il programma di implementazione

della Flotta Operativa che dovrà essere trasmesso in sede di manifestazione di interesse stessa;

- 4) si verifichi una carente manutenzione della Flotta Operativa che comporti la non disponibilità di una quota superiore al 30% della stessa ovvero l'abbandono di dispositivi non più efficienti;
- 5) si verifichi un carente servizio di ricollocamento dei Dispositivi consistente nel mancato rispetto dei limiti temporali di intervento definiti al paragrafo 6 lettera J dalle presenti Linee Guida;
- 6) venga meno la copertura assicurativa di cui all' articolo 6, lettera i) ovvero la garanzia di cui all' articolo 12.

L'Amministrazione Comunale, nei suddetti casi, ed in ogni caso in cui rilevi una grave infrazione agli obblighi previsti dal disciplinare ed accettati dall'Operatore, previa diffida, provvede:

- 1) alla prima infrazione a sospendere l'autorizzazione allo svolgimento del servizio fino a 15 (quindici) giorni;
- 2) alla seconda infrazione, a sospendere l'autorizzazione allo svolgimento del servizio per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni e fino a 90 (novanta) giorni;
- 3) alla terza infrazione, a sospendere l'autorizzazione allo svolgimento del servizio per mesi 12 (dodici), con obbligo di ritiro dei mezzi dalle strade per l'intera durata della sospensione stessa.

L'Amministrazione comunale provvede a dichiarare la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi di sharing nelle ipotesi di insussistenza, anche sopravvenuta, di uno dei requisiti di esercizio previsti dalle presenti Linee Guida o nel caso in cui l'Operatore sia oggetto di un quarto richiamo per violazione delle Linee Guida.

Fatti salvi i casi di provvedimenti di sospensione di cui al precedente comma, ovvero sospensioni del servizio concordate con l'Amministrazione Comunale, si procederà con la revoca del provvedimento autorizzativo nei seguenti casi:

- 1) per sospensione dell'attività per più di 30 (trenta) giorni;
- 2) per estinzione della persona giuridica, ovvero morte della persona fisica, autorizzata;
- 3) per rinuncia del soggetto autorizzato comunicata al Servizio Affari Generali e Sociali.

## **Art. 9**

### **Obblighi degli Operatori**

A garanzia del ristoro di danni o spese derivanti dall'eventuale necessità, per il Comune di Villasimius, di procedere alla rimozione dei Dispositivi in danno degli Operatori, questi ultimi devono fornire garanzie, bancarie o assicurative, a prima richiesta, di importo non inferiore a 5 (cinque) euro per ciascun Dispositivo facente parte della propria flotta.

Le suddette garanzie devono essere adeguate in caso di incremento della flotta, e integrate in caso di parziale escussione.

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi di sharing, non comporterà l'assunzione, in capo al Comune di Villasimius, di alcuna responsabilità civile verso terzi. Tale responsabilità rimarrà in capo al singolo Operatore autorizzato, il quale presterà il servizio con autonoma organizzazione di mezzi e persone.

## **Art. 10**

### **Tavolo di coordinamento con il Comune di Villasimius**

Entro 30 (trenta) giorni dall'avvio del primo Servizio di sharing, e successivamente su base periodica, sarà convocato dal Servizio Affari generali e sociali, anche in modalità telematica o asincrona, un tavolo di coordinamento e monitoraggio dei servizi di sharing oggetto delle presenti Linee Guida.

Al suddetto tavolo di coordinamento partecipano gli Operatori abilitati nonché rappresentanti della Polizia Locale del Comune di Villasimius.

Il Tavolo ha una funzione consultiva.

## **Allegato 1**

### **Requisiti richiesti ai conducenti, come previsto dal DM n. 229 del 04/06/2019 e dalla Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica sicurezza – Servizio Polizia Stradale Prot. 300/A/1974/20/104/5 del 9 marzo 2020:**

- aver compiuto almeno i 14 anni di età;
- obbligo di indossare idoneo casco per gli utilizzatori minorenni;

#### *I conducenti di monopattini elettrici inoltre:*

- i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
- i conducenti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. Non è consentito, pertanto, guidare senza mani, né tenere una mano impegnata, per reggere borse, ombrelli altro, poiché deve essere libero l'uso di entrambe le mani;
- devono essere in grado, in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie;
- i conducenti hanno l'obbligo di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'art. 162 C.d.S., da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione;
- è fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo;

#### *I monopattini elettrici possono circolare:*

- Sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi (rimangono, pertanto escluse, le strade urbane con limite di velocità superiore a 50 km/h, come ad es. le strade urbane di scorrimento, e quelle ove vige localmente un divieto di circolazione per i velocipedi);
- Sulle strade extraurbane, solo all'interno delle piste ciclabili;

#### *Ambiti di circolazione non consentiti:*

- I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono circolare, sui marciapiedi, salvo che non siano condotti a mano e ovunque sia vietata la circolazione dei velocipedi.

#### *Aree di sosta per entrambi i dispositivi*

- I monopattini elettrici potranno sostare negli stalli a loro riservati con apposito provvedimento dell'Amministrazione o in quelli riservati a velocipedi, ciclomotori e motocicli oppure, ove non espressamente vietato, a lato della strada, purché non costituiscano pericolo e/o intralcio alla circolazione e non siano in contrasto con le norme del Codice della Strada. È vietata la sosta nelle aree di parcheggio a pagamento e in quelle riservate ai residenti o ad altre categorie speciali.

#### *Altre norme di circolazione*

- Per la circolazione dei Dispositivi valgono tutte le disposizioni dettate del Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione valide in generale per la conduzione di veicoli, per esempio guida sotto l'influenza dell'alcol, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e uso di lenti o di determinati apparecchi (esempio telefoni cellulari) durante la guida. Per la circolazione dei Dispositivi valgono inoltre le disposizioni specifiche relative ai velocipedi, in particolare si vedano l'art. 182 Codice della Strada e l'art. 377 del relativo Regolamento d'esecuzione, con le seguenti modifiche e integrazioni:

- i conducenti dei Dispositivi devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni di circolazione lo richiedano, e comunque mai affiancati in numero superiore a due (art. 182 CdS, c.1). Tali disposizioni non si applicano alla circolazione dei dispositivi sulle strade urbane ciclabili – E-bis (art. 182 CdS, c.1-bis);
- i conducenti dei Dispositivi devono avere libero uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta (art. 182 CdS, c. 2);
- ai conducenti dei Dispositivi è vietato trasportare altre persone, oggetti o animali; condurre animali; trainare veicoli e farsi trainare da un altro veicolo (art. 182 CdS, c. 3, 5, 6, 7 e 8);

*Limiti di velocità consentiti all'interno del centro abitato di Villasimius*

Negli ambiti di circolazione di seguito indicati, i Dispositivi, circolanti all'interno del centro abitato di Villasimius devono rispettare i seguenti limiti di velocità: <b>Ambito di circolazione</b>	<b>Limite di velocità massima</b>
<b>a.</b> Aree pedonali e Zone a Traffico Limitato ove non sia interdetta la circolazione dei velocipedi	<b>6 km/h**</b>
<b>b. Percorsi promiscui ciclopedonali**</b>	<b>10 km/h</b>
<b>c.</b> Piste ciclabili e corsie riservate ai velocipedi	<b>20 km/h</b>
<b>d.</b> Strade urbane – circolazione in carreggiata o su corsie riservate ai velocipedi	<b>25 km/h</b>

\*\* vedi art. 3.7, Parte II, della Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 31 marzo 1993, n. 432 (Circolare esplicativa del decreto interministeriale 6 luglio 1992, n. 467).

**Sanzioni**

- in caso di violazioni si applicano le sanzioni amministrative e accessorie disposte dal Codice della Strada e relativo Regolamento d'attuazione, nonché quelle disposte dall'art. 1, commi 75-bis, 75-ter, 75-quater, 75-quinquies, 75-sexies della legge 27 dicembre 2019, n.160 (così come modificata dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8).

**Modifica dell'art. 59 cds "veicoli con caratteristiche atipiche"**

- La legge di conversione n. 120 del 11/09/2020, ha modificato l'art. 59 del C.d.S. inserendo il comma 2bis che dispone l'illegittimità della circolazione con veicolo atipico, per il quale non sono ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali; tale comportamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da € 200,00 a € 800,00 (PMR non ammesso ai sensi dell'art. 210, c.3 C.d.S.) e alla misura cautelare del sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca con successiva distruzione.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- *Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Codice della Strada" e smi;*
- *D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada" e smi;*
- *Circolare del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1993, n. 432 (Circolare esplicativa del decreto interministeriale in data 6 luglio 1992, n. 467);*
- *Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2019, n. 229, "Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica" e smi;*
- *Testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" (in particolare art. 33-bis);*
- *Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica sicurezza – Servizio Polizia Stradale Prot. 300/A/1974/20/104/5 del 9 marzo 2020;*
- *Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (in particolare art. 229);*
- *Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (in particolare art. 49).*